



Schema di contratto

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI
DOCUMENTI, DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE IN
INGRESSO E SERVIZI ACCESSORI –

CIG 91167113EA

TRA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

LA SOCIETÀ

Schema di contratto	1
Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Durata del Contratto	4
Art. 4 - Importo contrattuale	5
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	5
Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente	6
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 8 - Obblighi di riservatezza	7
Art. 9 - Trattamento dei dati personali	8
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva	9
Art. 11 - Subappalto	9
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 13 - Cauzione definitiva	11
Art. 14 - Penali e rilievi	12
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti	12
Art. 16 - Recesso	13
Art. 17 - Recesso per giusta causa	13
Art. 18 - Risoluzione per inadempimento	14
Art. 19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	14
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	15
Art. 21 - Fallimento del Contraente	15
Art. 22 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	15
Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio	15
Art. 24 - Foro di competenza.	16
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione	16
Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni	16

Premessa

- A. con determina a contrarre n. prot. n. 18903 del 15.03.2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi di conservazione dei documenti per un periodo di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.X.2022 e sulla GUUE GU/S XX del XX.X.X.2022;
- C. con verbale n. __ del _____ il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- D. con determina prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di _____;
- E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- F. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;
- H. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- I. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- J. stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il capitolato tecnico, l'offerta tecnica, l'offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
- 3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Autorità nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale www.acquistinretepa.it dal Contraente nella suddetta procedura;
 - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Autorità e il Contraente;
 - dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - dalle Linee guida di attuazione del d.lgs. 50/2016, adottate dall'ANAC;



- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dalla legge 136/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento dell'Autorità e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Autorità.

6. L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di conservazione a norma dei documenti, di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso e servizi accessori per un periodo di 48 mesi, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.

Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata di 48 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del 1/10/2022. L'avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti.

2. L'efficacia del presente contratto è subordinata (nel caso in cui l'operatore economico non risulti iscritto al marketplace per i servizi di conservazione, istituito dall'AgiD) alla verifica dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all'allegato A al Regolamento AgiD sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, adottato con Determinazione n. 455/2021 del 25 giugno 2021. Qualora l'AgiD comunichi il mancato possesso dei requisiti sopra indicati, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

4. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

5. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.



Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di 48 mesi, in € _____ (_____), IVA esclusa così suddiviso:
 - € XXXXXXXXXX (IVA esclusa) per il Servizio di conservazione digitale a norma;
 - € XXXXXXXXXX (IVA esclusa) per il Servizio di conservazione a norma dell'archivio cartaceo;
 - € XXXXXXXXXX (IVA esclusa) per il Servizio di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso al servizio di protocollo;
 - € XXXXXXXXXX (IVA esclusa) per Servizi accessori.
2. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).
3. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a € 726,00, al netto dell'IVA.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Sono di proprietà dell'Autorità il codice sorgente e rispettiva documentazione tecnica a corredo sviluppati per l'esecuzione del servizio
3. Il Contraente riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattualmente richieste. L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui il Contraente debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Aggiudicatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
5. Nel caso in cui il Contraente proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l'Autorità si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Contraente e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di € 500,00, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.
8. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette



prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

9. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del Contraente, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 18.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività



contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.



6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

2. L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.anticorruzione.it.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. Il Contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.



Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.
5. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Autorità, al personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.
6. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
7. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - Subappalto

1. Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.



3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Contraente deposita presso l'Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei



flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. L'Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Autorità, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia



fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Penali e rilievi

1. Si applicano le penali previste al par. 8.2 - SLA dei servizi di cui al Capitolato tecnico.
2. Si applicano inoltre le penali previste all'art. 5 – comma 4 – del presente contratto.
3. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, si applicherà una penale variabile tra lo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 5 % (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza bimestrale posticipata.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore di codesta Società secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
3. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
4. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Autorità Nazionale Anticorruzione



– (C.F. 97584460584) – via Minghetti n. 10 – 00187 Roma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG): 91167113EA

5. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto .

6. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF4LZD.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

8. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

9. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Autorità rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

10. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

Art. 16 - Recesso

1. L'Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità.

3. In caso di recesso dell'Autorità, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Autorità che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.



Art. 18 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
 - b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20);
 - c. mancata osservanza del Codice di comportamento dell'Autorità;
 - d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Si richiama quanto previsto all'art. 3 – comma 2 – del presente contratto.
8. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. L'Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 91167113EA al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 - Fallimento del Contraente

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Autorità.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L'Autorità individua il/la dr/dr.ssa....., dirigente dell'Ufficio, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.



3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Il Contraente ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Autorità le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo _____ (_____/_____) Iva inclusa.
4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da appoggiare a: Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 77 0 01030 03200 000004806788, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 91167113EA in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Autorità nazionale anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it
 - (Ente) _____ PEC: _____
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto